

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
"MAGGIORE DELLA CARITA"
NOVARA
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CONCERNENTE
INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA

- Vista la deliberazione n. 394 del 21/12/2009 con la quale si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di Vercelli sottoscritto in data 6/11/2009;

- Visto il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il D. Lgs. n. 517 in data 21 dicembre 1999 il quale prevede, in materia di personale, che ai professori o ricercatori universitari che svolgano attività assistenziale presso le aziende sanitarie, fermo restando il loro stato giuridico, si applichino per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario. Lo stesso D.Lgs. 517/99 prevede altresì che gli incarichi di natura assistenziale affidati dal Direttore Generale ai professori universitari o ricercatori sono soggetti alle valutazioni e verifiche vigenti per il personale del Servizio Sanitario Nazionale;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 12/11/2015 con la quale è stato costituito il nuovo Atto Aziendale di questa Azienda, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione n. 53-2487 del 23/11/2015;

- Visto che, nel Piano di Organizzazione collegato al nuovo Atto Aziendale, è confermata la S.C.D.U. "Anestesia e Rianimazione 1" nell'ambito del Dipartimento ad Attività Integrata "Emergenza ed Accettazione";

- Dato atto che il Prof. **Francesco DELLA CORTE**, fin dal 01/09/2002 risulta Direttore della S.C.D.U. "Anestesia e Rianimazione 1" (giusta deliberazione n. 1311 del 27/08/2002), e che con deliberazione n. 164 dell'11/04/2016 è stato nominato, con decorrenza 11/04/2016, Direttore del succitato Dipartimento (giusto contratto n. 0088 del 26.05.2016);

- Dato atto che all'art. 1 del succitato contratto " le parti si danno reciprocamente atto che il Prof. Della Corte mantiene l'attuale incarico di Direttore della S.C.D.U. "Anestesia e Rianimazione 1" e che si procederà con contratto specifico alla sua formalizzazione".

TRA

l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata AOU Maggiore della Carità), con sede legale in Novara, corso Mazzini n. 18, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01521330033, nella persona del Direttore Generale MINOLA dr. Mario, nato a Novara il 13/05/1958, domiciliato per effetto della carica presso la sede legale dell'A.O.U. Maggiore della Carità

E

Il Prof. Francesco DELLA CORTE

nato a Como (CO) - il 27/08/1954

residente a Novara – Via F.lli Berto, 21/23

Codice fiscale DLL FNC 54M27 C933G

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Viene stipulato il presente contratto, ai sensi degli artt. 28 – 29 e 39 del C.C.N.L. sottoscritto l'8/6/2000 e s.m.i., in applicazione del D.Lgs. 517/99 e dell'Atto Aziendale vigente dando atto che il **Prof. Francesco DELLA CORTE** mantiene l'incarico di Direttore della S.C.D.U. "Anestesia e Rianimazione 1" che riveste dal 01/09/2002.

ART. 2 – L'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Anestesia e Rianimazione 1" ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, a decorrere dall'**11 aprile 2016**, fatte salve le ipotesi di cessazione indicate nell'art. 10 del presente contratto ed eventuali diversi termini di cessazione dall'impiego dovute a norme di legge o di contratti in materia di pubblico impiego aventi effetto in data anticipata rispetto alla scadenza naturale del presente contratto specificate nel seguente art. 4.

ART. 3 – Il **Prof. Francesco DELLA CORTE** presterà la sua attività lavorativa presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Maggiore della Carità" ubicata in Novara, Corso Mazzini, 18.

ART. 4 – L'assegnazione del suddetto incarico non modifica la natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto con l'Università. L'incarico di che trattasi cessa con l'eventuale cessazione a qualsiasi titolo dal rapporto di lavoro dell'interessato con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" di Vercelli.

ART. 5 - In relazione all'incarico di Direttore di Struttura Complessa "Anestesia e Rianimazione 1", fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario di cui all'art. 17 CCNL 08/06/2000 nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, si riconosce al sunnominato quanto disposto nel D. Lgs. 517/99 - art. 6 - e dall'accordo negoziale tra A.O.U. e Università sottoscritto in data 11/01/2008.

ART. 6 - La AOU "Maggiore della Carità" corrisponderà all'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" il trattamento economico spettante per la parte assistenziale prestata dal **Prof. Francesco DELLA CORTE**, ai sensi della Legge 517/99 nonché del vigente protocollo d'Intesa Regione/Università. E' fatta salva ogni diversa disposizione che dovesse scaturire dalla Contrattazione Integrativa Aziendale.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 15 comma 13° del D. Lgs. 517/99, si dà atto che l'incarico di che trattasi è soggetto alle verifiche e alle valutazioni previste dalle norme vigenti per il personale del SSN - (capo IV del CCNL 03/11/2005, che si richiama integralmente), nei termini e modalità previsti anche dall'Atto Aziendale.

ART. 8 - Ai sensi dell'art. 15 comma 14 del D. Lgs. 517/99 il titolare dell'incarico stesso è soggetto alla normativa disciplinare in base alle vigenti disposizioni (CCNL 06/05/2010 per la sequenza contrattuale all'art. 28 del CCNL della Dirigenza Medica Veterinaria del SSN del 17/10/2008) nonché dell'art. 1, comma 18, del D.L. 138/2001 come convertito nella Legge n. 148/2011.

ART. 9 - Si richiama l'art. 2, c. 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008 che detta disposizioni in merito alle responsabilità dei dirigenti, "ovvero la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa".

Il **Prof. Francesco DELLA CORTE** dichiara di aver preso visione del Regolamento Interno Aziendale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che riceve contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, approvato con deliberazione n. 719 del 26/11/2015 mediante il quale, in qualità di Direttore di Struttura Complessa è stato individuato quale "Dirigente" ai sensi della citata normativa.

ART. 10 - L'incarico di che trattasi è revocabile con atto scritto e motivato, così come previsto dall'art. 23.18 dell'Atto Aziendale, nonché dalle disposizioni previste dagli artt. 29, 30 e 31 del CCNL 03/11/2005 e dalla contrattazione integrativa aziendale, con le procedure ivi previste, d'intesa con il Rettore dell'Università di appartenenza.

In ipotesi di maggior gravità la Direzione Generale, può procedere d'intesa con il Rettore alla revoca dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa, prescindendo dalle procedure di verifica/valutazione osservando le disposizioni di cui alla normativa legislativa contrattuale.

Nel caso di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio si applica anche la procedura prevista dall'art. 5 – 14° comma – del D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517.

ART. 11 – L'Azienda si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente contratto con riferimento agli obiettivi da conseguire che saranno fissati annualmente e che terranno conto, in quanto attinenti all'incarico conferito, delle indicazioni regionali con riferimento agli obiettivi assegnati dal sistema di valutazione regionale delle Aziende Sanitarie.

ART. 12 – Per tutti gli aspetti, non previsti o non regolati dal presente contratto vale quanto stabilito:

- dalle norme di legge, in materia di lavoro dipendente se e in quanto applicabili al personale dirigente delle Aziende Sanitarie e specificatamente al Dirigente del ruolo sanitario del S.S.N.;
- dalle norme di legge che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario e università;
- dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, per il personale del S.S.N pro-tempore vigenti, nonché dagli accordi decentrati integrativi sia regionali che aziendali;
- dalla regolamentazione aziendale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità di Novara e, in particolare, dall'Atto aziendale;
- dalle clausole del presente contratto individuale.

ART. 13 – Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è territorialmente competente il Foro di Novara.

ART. 14 – Il presente contratto, consta di n. 4 pagine, ed è redatto in carta semplice in duplice esemplare, da trattarsi uno per ogni parte. Esso è esente da bollo ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi provvede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Novara, 25 MAG 2016

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)

Il Professore Universitario
Prof. Francesco Della Corte
(FIRMATO IN ORIGINALE)

Registrato al numero 0080 in data 26 MAG 2016
del Registro Generale dei Contratti